

## **TI\_GERICHTE 16.1998.35 vom 23. März 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-03-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.1998.35](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1998.35)

FR: TI\_GERICHTE 16.1998.35 du 23 mars 1998

IT: TI\_GERICHTE 16.1998.35 del 23 marzo 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 21**

giugno 1996 emessa per i lavori di riparazione della porta del garage dell'abitazione di quest'ultimo; che con sentenza 16 febbraio 1998 il primo giudice, ritenendo sufficientemente comprovato il credito, peraltro non contestato dal convenuto che non ha fatto atto di comparsa all'udienza di contraddittorio, ha accolto l'istanza; che con scritto 26 febbraio 1998 \_\_\_\_\_ è insorto contro il predetto giudizio; che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3); che in concreto lo scritto 26 febbraio 1998 di \_\_\_\_\_, con il quale egli si limita a indicare i motivi per i quali non intende saldare la fattura della ditta \_\_\_\_\_ alla quale contesta di aver affidato un qualsiasi incarico, non adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince infatti nessun addebito nei confronti dell'operato del primo giudice che rientri nel catalogo esaustivo dell'art. 327 CPC; che pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 117 CPC, si rileva irricevibile; che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la rieiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato, Per questi motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso 26 febbraio 1998 di \_\_\_\_\_ è nullo . 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_  
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La  
segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.